SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Concessione di una indennità "una tantum" in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e successive modificazioni » **(565)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 474, 475, 478
ASSIRELLI 477
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* 474, 478
MARANGONI 477
PATRINI 478
PAZIENZA 475
PINNA 477
RICCI 478
SEGNANA 477
ZUGNO 476, 477

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato » **(784)**:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 460, 461, 464 e *passim*
BORRACCINO 462
BORSARI 462, 464
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 462, 464
PAZIENZA 461
PATRINI, *relatore alla Commissione* . 460, 461 462 e *passim*
POERIO 461, 463
ZUGNO 462, 463

Discussione e approvazione:

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi » **(785)**:

PRESIDENTE 465, 466, 467
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* 465, 467
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 467
PATRINI 467
PINNA 466
SEGNANA 466
ZUGNO 466

Discussione e rinvio:

« Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » **(1016)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 468, 473
COLOMBO Renato, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 473
PATRINI 470
PAZIENZA 473
RICCI, *relatore alla Commissione* 468, 470, 473

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato » (784)

PRESIDENTE. L'ordine del giono reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PATRINI, *relatore alla Commissine.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, pur nella sua modestia, appare particolarmente opportuno. Secondo quanto è riferito nella relazione che lo accompagna, l'estensione dei canali dell'antico demanio è notevole: si tratta, infatti di ben 920.000 chilometri di rete, di 47 canali che interessano 16 provincie, quindi che riguardano la competenza di 16 intendenti di finanza.

Il regolamento citato nel disegno di legge, cioè quello approvato col regio decreto 1° marzo 1986, n. 83, agli articoli 6, 7 e 8, prescrive che gli atti di convenzione, o di concessione, o di approvazione, secondo se sono di uso agricolo, di uso potabile, o di uso industriale, sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio di Stato quando il canone previsto sia superiore a lire mille, oppure se la convenzione superi i 6 anni. Invece, a norma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, i limiti di competenza ai fini dell'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato, sono fissati in lire 300.000, in lire 150.000 e in lire 75.000, a seconda che la trattativa della gara sia avvenuta per asta pubblica, per licitazione privata, oppure a trattativa privata.

Inoltre, va tenuto presente che con la legge n. 936 del 10 dicembre 1953, tali valori sono stati elevati di sessanta volte, per cui i predetti limiti di competenza sono diventati rispettivamente di L. 18.000.000, se la gara avvenne per asta pubblica; di lire 9 milioni, se per licitazione privata; di lire 4.500.000, se a trattativa privata. Entro tali limiti, pertanto, tali atti rientrano nella compentenza delle intendenze di finanza, senza che sia necessario richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Va pertanto tenuto presente, infine, che secondo la legge n. 936 del 1953, citata, il limite di lire mille fissato dal regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, è diventato di L. 60.000; oltre tale limite è prescritto il parere del Consiglio di Stato. E ciò è prescritto anche per atti che superino i 6 anni.

Di fronte a questo stridente contrasto di norme regolanti la stessa materia, il Ministero delle Finanze ha sentito il Consiglio di Stato, per conoscere cioè se si poteva applicare la nuova normativa, prevista per la contabilità generale dello Stato, di cui alla legge n. 936 del 10 dicembre 1953, anche agli atti i cui limiti di somma sono pre-

visti nel precitato regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83. Avendo il Ministero ricevuta risposta negativa, il Governo si è deciso a proporre questo disegno di legge, formato da un solo articolo, che si illustra da se.

Con l'estensione della normativa della legge di contabilità ai limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regio-decreto 1° maggio 1896, n. 83, ed in base al decreto sul decentramento delle competenze, le intendenze di finanza possono provvedere per gli atti in questione, senza udire più il Consiglio di Stato, analogamente agli atti previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, se non quando tale parere sia previsto da apposite leggi. Quindi le stesse intendenze di finanza dovranno inviare direttamente gli atti in parola al Ministero per la ratifica.

In tal modo si vengono a facilitare e snellire queste operazioni che sono piuttosto numerose, sollevando nel contempo lo stesso Consiglio di Stato da procedure che appaiono del tutto superflue.

Invito perciò i colleghi della Commissione a dare il proprio assenso a questo provvedimento, che ritengo molto utile per la pubblica Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P A Z I E N Z A . La mia è solo un'osservazione di carattere formale. Nel secondo comma dell'articolo unico, del provvedimento in esame, è detto: « Il limite di tempo allo stesso scopo previsto dagli stessi articoli è abolito ».

A me pare anzitutto che non sia ben chiaro se le parole « dagli stessi articoli » si riferiscano agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice oppure agli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di cui è detto nel primo comma dello stesso articolo unico.

Inoltre, osservo che la dizione del secondo comma medesimo: « Il limite di tempo allo stesso scopo... » non è corretta e che potrebbe essere meglio formulata come segue: « Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (etc.) ... è abolito ».

Colgo l'occasione per raccomandare al rappresentante del Governo che quanto è riportato nella prima parte della relazione che accompagna questo disegno di legge, e precisamente: « ... da tempo si è avvertita la necessità che si proceda ad un aggiornamento e a una organica rielaborazione in un testo normativo unitario che meglio possa rispondere agli interessi economici e sociali delle zone servite ed alle esigenze di una azione amministrativa più spedita ed efficiente », divenga al più presto una realtà. Molto spesso canali e fossi demaniali esistono dove sorgono case d'abitazione.

Rilevo poi che l'indicazione riportata nella predetta relazione, di 920.000 Km. di canalizzazioni, mi sembra errata, essendo impossibile una siffatta estensione. A nostro avviso tali canalizzazioni demaniali sono rilevate da bollettini riferiti a data remota ed attualmente o non esistono più quei canali, o hanno perso qualsiasi funzione, come apporto o smaltimento di acque. La raccomandazione che si potrebbe rivolgere al Governo è di mettere allo studio ed approntare al più presto una nuova disciplina, accompagnata da un aggiornamento dell'inventario di tutti i fossi ed i canali demaniali esistenti.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Mi associo alla raccomandazione fatta dal senatore Pazienza: mi sembra utile che abbia luogo una specie di censimento che stabilisca quanti siano i canali ed i fossi demaniali.

Mi sembra anche pertinente l'osservazione fatta dallo stesso collega riguardo la modifica da apportare al secondo comma dell'articolo unico del provvedimento all'esame: si tratta di formulare il testo in corretta lingua italiana.

P O E R I O . Per quanto riguarda la disciplina della canalizzazione demaniale, ed i limiti contenuti nel disegno di legge, in linea generale saremmo d'accordo; si tratta

di consentire uno snellimento di queste attività da parte delle intendenze di finanza: e ciò in base all'interpretazione del parere del Consiglio di Stato del 14 gennaio 1959.

Per quanto riguarda gli importi superiori ai limiti contemplati nel disegno di legge, è evidente che rimarrebbe valida la disciplina vigente per la contabilità generale dello Stato, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

B O R R A C C I N O . Esaminiamo più attentamente questo punto al fine di una maggiore chiarezza.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Gli intendenti di finanza sono competenti a dare in concessione, ovvero in locazione, locali e immobili dello Stato in tutti i casi in cui non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato e la durata della concessione o della locazione non ecceda i sei anni. I relativi atti e contratti sono stipulati presso l'Ufficio del registro e poi ratificati dal Ministero.

Mi pare che questo articolo chiarisca l'obbiezione del collega Borraccino.

B O R R A C C I N O . Va bene. È poi necessario avere una situazione aggiornata di questo demanio perchè ancora non si riesce a sapere con esattezza qual'è l'estensione della rete dei canali e quali di essi sono effettivamente utilizzati.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo ringrazia il relatore e gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione; mi pare siano giuste le due considerazioni che sono state fatte.

Indubbiamente l'ultimo capoverso del disegno di legge non è stato scritto in un italiano appropriato e non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista, vorrei dire, lessicale. Così mi pare giusta la richiesta che è stata avanzata per una regolamentazione e un aggiornamento non soltanto del catasto generale, ma anche per questa parte che riguarda i canali che sono stati indubbiamente rivoluzionati dallo sviluppo tecnologico intervenuto nel nostro paese. Questa partita, peraltro, rientra in una revisione generale del catasto che, come gli onorevoli senatori sanno, è in corso e che ci auguriamo venga presto portata all'esame della Commissione

B O R S A R I . Io vorrei sapere perchè è stato richiesto il parere della 1ª Commissione. Indubbiamente una ragione c'è. Poichè si tratta di una materia che è in corso di sistemazione dal punto di vista della divisione delle competenze e del trasferimento delle funzioni, non vorrei che dovessimo intervenire in qualche cosa che fosse oggetto di trapasso di competenze tra Stato e Regione.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* A me non pare che l'osservazione possa avere pertinenza con il disegno di legge, il quale ha una finalità ben precisa, che è quella di adeguare agli indici della contabilità generale dello Stato i poteri degli intendenti di finanza di stipulare contratti e concessioni in materia di canali previsti dal regolamento del regio decreto 1ª marzo 1968, n. 83. Questo adeguamento serve per sveltire sia le procedure amministrative, sia la mole di lavoro del Consiglio di Stato.

Quindi non penso che per questo particolare disegno di legge sia pertinente l'osservazione del senatore Borsari.

B O R S A R I . Io capisco i « distinguo » che il relatore si sforza di fare; ciò non toglie però che questa materia non è più di competenza delle intendenze di finanza.

Z U G N O . Vorrei inserirmi nella discussione molto interessante che ha iniziato il senatore Borsari. Indubbiamente la rete di accesso nei canali si sviluppa nell'ambito del territorio di una sola regione e potrebbe perciò rientrare nella sua competenza esclusiva; molti di questi canali demaniali interessano tuttavia più regioni, e quindi, in questo caso, la competenza è dello Stato. Ma vorrei richiamare l'attenzione del collega senatore Borsari sul fatto che qui non si toccano competenze di enti locali, e nean-

che competenze, direi, dell'intendenza di finanza in sè; qui si cerca soltanto di armonizzare la legislazione relativa a questi vecchi canali del demanio antico e la legislazione relativa ai canali demaniali realizzati successivamente al 1° marzo 1896; e questo per un fine solo: al fine della comunicazione degli atti al Consiglio di Stato per averne il parere. Quindi, mentre attualmente, per i vecchi canali anteriori al marzo 1896, occorre il parere del Consiglio di Stato appena il canone supera le mille lire, con il provvedimento in esame si arriva almeno ai nove milioni e mezzo, eccetera; cioè si adeguano tutti gli importi anche per i vecchi canali e quindi si snellisce la materia.

Solo a questi fini la competenza dell'intendenza di finanza viene ampliata.

Quindi io credo che la preoccupazione avanzata da parte del senatore Borsari non abbia ragione, a ben guardare, di essere, in quanto qui non si toccano competenze di enti locali, di Regioni; si tocca soltanto un rapporto tra organi dello Stato; l'intendenza di finanza che fino a ieri, quando il canone superava le mille lire, non aveva più competenza, dovendo chiedere il parere del Consiglio di Stato, ora con questa legge vede ampliata la sua competenza che è ricondotta entro gli stessi limiti stabiliti dalla legge di contabilità generale dello Stato.

P O E R I O . L'interessante questione sollevata dal senatore Borsari credo debba far riflettere anche l'onorevole rappresentante del Governo sull'utilità di sospendere forse l'approvazione della « leggina » qui in discussione. Perchè se è vero che tale leggina implica modeste somme, crea però dei princìpi ai quali io credo ognuno di noi debba essere attento.

Quali sono questi princìpi? In Italia, signor presidente, le canalizzazioni (io mi sono occupato di queste cose poichè ho partecipato all'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo in Italia) furono state disciplinate dalla legge 1° marzo 1896, n. 83, che poi fu riveduta nel 1923, anche se non ne fu sistemata la materia, e quindi nel 1933 con la famosa legge sulla bonifica integrale. Anche la stessa ben nota legge sulla nazionalizzazione delle fonti di energia elettrica (Enel) non sistemò la materia.

Il problema che si solleva adesso, quindi, non è quello di sapere se l'intendenza di finanza sia competente o meno, perchè l'obiettivo che si pone il disegno di legge è quello di ampliare le sue competenze. A mio avviso, il problema emerge dalla stessa relazione ministeriale che accompagna il provvedimento, dove io leggo a pagina 2: « Senonchè, il suddetto consenso, con parere 14 gennaio 1959, n. 1304 — Sezione III — si è espresso al riguardo negativamente, ritenendo che la legge del 1923 non abbia minimamente investito le concessioni riguardanti i canali demaniali; le quali rimangono disciplinate dal regolamento del 1896 ». Questo vuol dire che il regolamento del 1896 è l'unica legge organica per la disciplina della canalizzazione, legge che noi abbiamo ereditato per due vie, la via napoleonica e la via austro-ungarica, allorchè si trattò di sistemare il Piave e l'Adige.

Dalla fusione di questa massa di leggi è venuta fuori una nostra legislazione. Tutta questa materia non è ancora chiara dal punto di vista di una organica normativa. L'articolo unico in esame non parla esclusivamente di appalti e concessioni per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei canali d'irrigazione, ma comprende anche l'uso di forza motrice.

In definitiva la nostra parte avanza delle perplessità riguardo al provvedimento, tanto più che manca il parere della 1ª Commissione. A noi pare che un rinvio di questa discussione di 5, 10, 15 giorni, non arrechi un grave danno alla pubblica amministrazione. La nostra preoccupazione è che si metta in non cale l'autorità delle Regioni, che hanno avuto nei settori dell'agricoltura, delle acque e della pesca precise competenze da parte della Costituzione repubblicana.

Z U G N O . Dichiaro di essere dispostissimo ad accettare la proposta di rinvio, se esso è ritenuto necessario. Ma vorrei precisare che, stando così le cose, come ha detto anche il senatore Poerio, e cioè, considerato

che la legge del 1923 sulla contabilità di Stato non ha investito minimamente la materia dei canali demaniali (che rimane disciplinata dal Regolamento del 1896), l'articolo unico di cui consta il provvedimento in esame tocca solamente i limiti di importo ai fini dell'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Dopo l'intervento del collega Zugno non avrei nulla da aggiungere. Vorrei però pregare i colleghi di parte comunista, Borsari e Poerio, a non insistere sulla loro richiedi rinvio. Se si ritiene di insistervi, non sarò io relatore ad arrampicarmi sugli specchi per dire « non accetto » Ma mi sembra che un rinvio del disegno di legge, che da tempo era all'ordine del giorno dei nostri lavori, sia inutile in quanto esso non entra assolutamente nel merito della ripartizione delle comtenze fra Stato e Regioni.

Insomma, a mio avviso, lasciar correre altro tempo torna a danno certamente dello snellimento dei procedimenti amministrativi. Ritengo perciò opportuno non rinviare la discussione, ed accogliere il disegno di legge con l'emendamento al comma secondo dell'articolo unico proposto dal collega Pazienza.

P R E S I D E N T E . Concordo con quanto ha detto il relatore. Effettivamente il contenuto dell'articolo unico del disegno di legge è molto limitato e non tocca i princìpi.

Noi dovremmo fare tutto il possibile, come Commissione, per favorire lo snellimento delle operazioni burocratiche.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi rendo particolarmente conto che gli elementi introdotti nella discussione possono lasciare delle perplessità. Tuttavia, il provvedimento non riguarda la questione di principio del decentramento alle Regioni, e domani, mi auguro, alle Province e ai Comuni; si tratta soltanto di impedire che occorrano alle volte mesi e mesi, se non addirittura più di un anno, perchè l'intendenza di finanza definisca atti di poche migliaia di lire essendo costretta a sentire il parere del Consiglio di Stato. Bisogna quindi che la procedura sia resa più agile e più sollecita. Io credo perciò che se questo disegno di legge dovesse essere approvato, domani andrebbe anche a vantaggio della Regione perchè può anche darsi vi siano alcune opere che passeranno alla competenza della Regione, ma è certo che questi canali resteranno di proprietà dello Stato. Vuol dire che per le competenze della Regione vi sarà una procedura più spedita, sancita dal Parlamento per le opere di competenza del demanio statale. Noi agevoliamo in tal modo anche il Consiglio di Stato. Se gli onorevoli senatori lo desiderano, posso anche dare lettura del parere del Consiglio di Stato, che però è stato riassunto in quella breve nota a pagina 2 della relazione ministeriale, seconda colonna, dove si dice proprio che il Consiglio di Stato, dopo una lunga disquisizione sul contratto di concessione, ha concluso in senso favorevole alla vigenza dei ricordati articoli del regio-decreto del 1896.

D'altra parte, vorrei far presente che problemi di questa natura, che investono ragioni di principio alle quali dobbiamo essere giustamente sensibili, avrebbero dovuto esser fatti rilevare dalla 1ª Commissione, la quale invece ha fatto largamente scadere il termine per il parere senza intervenire nè sulla questione del Consiglio di Stato, nè sulle Regioni. Tale comportamento della 1ª Commissione, attenta a queste cose, credo dovrebbe tranquillizzare gli onorevoli senatori che si sono legittimamente preoccupati; il che ha consentito alla Commissione e al Governo di ribadire il principio del decentramento che non deve evidentemente essere ostacolato.

B O R S A R I . Va bene, non ci opponiamo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (Canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il limite di tempo allo stesso scopo previsto dagli stessi articoli è abolito.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pazienza un emendamento sostitutivo del secondo capoverso con il seguente: « Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma è soppresso ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi » (785)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi ».

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi, consente, sul piano tecnico-amministrativo la possibilità di poter usufruire di questa entrata per far fronte alle spese necessarie per l'acquisto del tabacco greggio. Quando la CEE rimborsa, a titolo di « premio », una parte delle spese sostenute per l'acquisto di tabacchi in foglia da parte dei coltivatori, questo « premio », col sistema della contabilità attuale, va ad impinguare un'entrata « a proventi » da cui poi non è possibile stornare somme; con conseguente, sensibile depauperamento dello stanziamento per l'acquisto di tabacco greggio e quindi difficoltà di rifornimento. L'istituzione di questo nuovo capitolo permette, viceversa, di bilanciare la spesa con le entrate stesse.

Qual è in sostanza, l'articolo unico che si propone di approvare?

Le somme che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riceve a titolo di « premio » per l'acquisto di tabacco in foglia, in base all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea numero 727/70 del 21 aprile 1970, affluiranno ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione stessa.

Con decreti del Ministero del tesoro, le somme in questione saranno portate in aumento dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, relativi alla compra tabacchi.

Cioè, in ultima analisi, il provvedimento, che poi, d'altra parte, lo stesso Senato aveva approvato il 9 ottobre 1971 con atto numero 1912 e che poi è decaduto alla fine della legislatura, consente, sul piano tecnico-am-

ministrativo, la possibilità di far fronte agli impegni.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Brevemente, vorrei solamente dire che dopo la esposizione del senatore Assirelli, non ci resta che approvare l'istituzione del nuovo capitolo del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per consentire di utilizzarne lo stanziamento per l'acquisto dei tabacchi.

Z U G N O . Sono d'accordo sulle finalità che si vogliono raggiungere con questo provvedimento; però è indubbio che esso ferisce uno dei princìpi della contabilità generale dello Stato: quello dell'unicità del bilancio. Qui, indubbiamente, una entrata viene fuorviata, non viene recepita nel bilancio dello Stato, ma invece viene immediatamente recepita nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli dei tabacchi. È vero che le aziende autonome hanno la possibilità di avere un capitolo d'entrata, in quanto il loro bilancio è composto da quello dell'entrata e da quello della spesa, mentre i Ministeri hanno soltanto lo stato di previsione della spesa e quindi nei loro confronti non sarebbe possibile una tale operazione d'entrata. Ma io chiedo se non si poteva forse trovare una soluzione diversa: istituire un apposito capitolo nella tabella dell'entrata del Ministero del Tesoro e stabilire che le somme che vengono rimborsate da parte della CEE siano destinate all'acquisto dei tabacchi greggi. In sostanza, anche le spese delle aziende autonome devono essere approvate dal Parlamento: e possono essere aumentate per legge o nel momento in cui il bilancio viene predisposto da parte del Ministero del tesoro medesimo per essere poi approvato dal Parlamento.

In questo provvedimento è previsto che il passaggio dalle entrate dell'Amministrazione dei monopoli ad apposito capitolo delle spese, dev'essere fatto con decreto del Ministro del tesoro: in mancanza di questa autorizzazione occorrerebbe una legge per questo trasferimento. Orbene, ferma la necessità di questa autorizzazione si sarebbe potuto istituire un capitolo nel bilancio dell'entrata del tesoro, mantenendo quindi l'unità del bilancio ed impegnando con questa stessa legge il Ministro del tesoro a trasferire, con proprio decreto, le somme medesime nel capitolo di spesa dell'azienda dei monopoli.

Comunque, poichè il disegno di legge porta anche la firma del Ministro del tesoro, ho sentito di dover muovere questo rilievo, ma non mi oppongo all'approvazione del provvedimento.

S E G N A N A . Vorrei far presente che le osservazioni del collega Zugno dovranno essere fatte anche in altre occasioni. Mi sembra infatti che ci sia quasi un indirizzo nuovo che si rispecchia in altri provvedimenti. Sono relatore di un disegno di legge che riguarda l'ammodernamento e il completamento dei beni immobili dello Stato: ed anche in quel provvedimento si stabilisce che i fondi ricavati dalla vendita di immobili vanno a questo o a quel capitolo di entrata, senza affluire alle entrate in forma anonima e generica.

Z U G N O . Indubbiamente, nel caso della vendita di un immobile il cui importo va introitato fra le entrate del Tesoro che deve riservarlo immediatamente al Ministero destinatario per la spesa, c'è una eccezione in quanto dovrebbe essere disposto con legge ciò che concerne la spesa. In effetti la legge viene fatta, ma anticipatamente e senza conoscere il gettito e l'importo che sarà introitato. Però, la unicità del bilancio, dal momento che la somma affluisce al bilancio unico dell'entrata, viene mantenuta.

Nel provvedimento in esame la unicità non viene mantenuta, in quanto si tratta di azienda autonoma e quindi l'entrata affluirebbe direttamente al suo bilancio non al bilancio statale. Ecco quindi la incrinatura dell'ordinamento generale del bilancio dello Stato.

Si tratta di osservazioni che ho sentito di fare, perchè, se possibile, nell'avvenire si evitino provvedimenti di questo genere.

P A T R I N I . Mi scusi il senatore Zugno se, nel fatto specifico, dissento dalle sue argomentazioni.

In questo provvedimento, il primo comma dell'articolo unico recita testualmente: « Le somme che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riceve a titolo di « premio » per l'acquisto di tabacchi in foglia, in base all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970, affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione stessa ».

Se la convenzione europea qui citata parla di « premio » da darsi ad un'amministrazione, la quale ha un suo bilancio, non mi pare che venga turbato il principio dell'unicità del bilancio statale, ricordato dal collega Zugno, in quanto, appunto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha un suo bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Volevo fare questa precisazione perchè l'argomento sollevato dal senatore Zugno è di rilevante importanza; però non credo che il problema in questo caso sorga nei termini da lui prospettati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Mi pare che tutti quanti abbiano convenuto sulla materia specifica. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Zugno, in parte condivido quanto affermato dal senatore Patrini; credo si possa dire che spesso noi invochiamo procedure di snellimento salvo poi a ripiegare su certi princìpi che sono fondamentali — come giustamente ha detto il senatore Zugno — come quello dell'unità generale del bilancio; però nel caso specifico abbiamo una partita di giro fra Comunità europea e l'Ente che ha acquistato il tabacco, per poter dare ai produttori quel « premio » che a loro spetta, e che l'Ente aveva anticipato attraverso il pagamento del tabacco acquistato.

Quindi mi pare che in questo caso l'autonomia dei monopoli dello Stato venga consacrata.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio l'onorevole relatore di avere risposto esaurientemente agli oratori dei vari Gruppi, che si sono dichiarati d'accordo su questo provvedimento, il quale cerca di snellire una determinata proceduta a vantaggio dell'amministrazione finanziaria e poi degli stessi coltivatori che sono poi quelli che vengono beneficiati dal premio stabilito dalla CEE. Tuttavia incombe a me il dovere di far presente alla onorevole Commissione che prima della seduta il signor Presidente e alcuni senatori di vari Gruppi mi hanno chiesto notizie circa le due scadenze del 1974 e 1975 per l'Azienda dei monopoli, in quanto si tratta di due scadenze comunitarie che avevano fatto sì che il Governo si impegnasse a predisporre entro il 31 dicembre un provvedimento che chiarisse la sua posizione a proposito della ristrutturazione dei monopoli. Ora a questo riguardo desidero fare anche presente che è intervenuto nell'agosto scorso un accordo tra le organizzazioni sindacali e il Governo, accordo che non intende in alcun modo menomare le prerogative del Parlamento. Però io credo che se ne dovrà anche tener conto allorquando questo provvedimento verrà emesso. Dato però che il provvedimento io penso possa essere approntato immediatamente, così come era nelle nostre intenzioni, se la Commissione lo ritiene opportuno il Governo è a disposizione per fare una relazione, un'esposizione, un dibattito in seno alla Commissione stessa per riferire su quelli che sono gli orientamenti e su quello che è stato l'accordo tra il Governo e i sindacati a proposito della ristrutturazione dell'Azienda dei monopoli di Stato. Se il Presidente la riterrà utile, si potrà fare questa riunione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

Le somme che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riceve a titolo di « premio » per l'acquisto di tabacco in foglia,

in base all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970, affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione stessa.

Con decreti del Ministro del tesoro, le somme di cui al precedente comma vengono portate in aumento dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, relativi alla compra tabacchi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (1016)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale ». Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, a pagina 143 della bozza di programma economico nazionale per il 1971-1975, si legge che l'obiettivo, per quel che riguarda la ristrutturazione delle linee di preminente interesse nazionale, è una radicale revisione dell'attuale gestione di linee passeggeri, mantenute in pura e crescente perdita, e la creazione di una moderna flotta per i trasporti di merci; e al fascicolo n. 9, che ha per oggetto: « Trasporti e comunicazioni » si legge, a proposito della necessità di provvedere a una strutturazione la più urgente possibile della rete portuale: « Assai grave è la situazione dei porti che, in assenza di una politica organica di sostegno e promozione, rischiano di essere estromessi dalle correnti di traffico internazionale. Poichè il 90 per cento delle importazioni e il 60 per cento delle esportazioni avviene attraverso i porti, le insufficienze dell'apparato portuale nazionale si ripercuotono sui costi di produzione e quindi costituiscono un notevole ostacolo allo sviluppo economico del paese ».

Cito questi passi del programma economico nazionale per la stretta aderenza che tali percentuali hanno con la politica dei trasporti marittimi, rispetto ai quali, si dice sempre in questa relazione, « occorre pervenire rapidamente a una drastica riruzione degli esborsi pubblici per le linee marittime di preminente interesse nazionale. A questo scopo dovranno essere notevolmente ridotte le linee passeggeri internazionali, in particolare quelle oceaniche, gravemente deficitarie, mentre dovranno essere opportunamente rafforzate le linee merci mediante l'approntamento di una flotta con caratteristiche tecnologiche avanzate ».

Con il che, onorevoli colleghi, si dimostra che è necessario continuare a provvedere al sostegno degli investimenti per quel che riguarda il settore dei trasporti marittimi, facendo particolare riferimento alla necessità di incrementare la flotta utilizzata per il trasporto delle merci, tenendo conto delle tecnologie avanzate che anche in tale settore sono intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 1, di cui il disegno di legge 1016 rappresenta un'integrazione.

Qual'era la situazione della flotta mondiale e quella della flotta italiana al 31 dicembre 1972? A tale data la flotta mondiale ammontava a 268.340.000 di tonnellate di stazza lorda e la flotta mercantile italiana ammontava a 8.187.323 tonnellate, sicchè, rispetto al 1971, la flotta mondiale è aumentata dell'8,6 per cento, la flotta mercantile italiana è aumentata del 4,2 per cento solamente. Negli ultimi dieci anni, mentre la flotta mondiale è aumentata del 67,4 per cento, con un incremento medio annuo del 6,74 per cento, quella italiana è aumentata del 43,2 per cento con un incremento medio annuo del 4,2 per cento.

Di qui la necessità di far fronte alla crescente richiesta di unità da carico di dimensioni sempre più grandi, per trasporto di masse solide e liquide (come si legge anche nella relazione che accompagna il disegno di legge) e con attrezzature altamente specializzate, specie per determinati tipi di trasporti.

Naturalmente in questo settore l'avanzata tecnologia e la necessità di unità sempre più grandi e dotate di particolari attrezzature, richiedono notevoli investimenti. Non mi riferisco invece al trasporto dei passeggeri, per il quale ciascun collega ha avuto la possibilità di apprendere, dalla stampa, l'esistenza di una polemica, sia pure alla lontana, circa l'utilità o meno del mantenimento delle linee passeggeri; è auspicabile che il Ministro della marina mercantile possa fornirci qualche indicazione sull'orientamento del Governo che, d'altra parte, risulta chiaramente enunciato nei passi del programma economico nazionale.

La necessità di disporre di investimenti cospicui sia da parte degli armatori liberi, sia da parte delle società di interesse e capitale nazionale, hanno indotto a suo tempo il Governo e il Parlamento a predisporre una legge con la quale si provvedeva a concedere delle agevolazioni di carattere creditizio alle imprese armatoriali di qualsiasi settore per investimenti a medio termine. Queste agevolazioni sono sostanzialmente un contributo sugli interessi che le imprese armatoriali devono corrispondere per ottenere il credito per un periodo ragionevole di anni. Le agevolazioni in parola hanno consentito la riduzione del prezzo pagato dagli armatori nazionali per le commesse di navi ai cantieri nazionali, in modo da portare i prezzi stessi sul livello più o meno corrispondente alla concorrenza internazionale.

I colleghi ricorderanno la preoccupazione verificatasi nel settore cantieristico nazionale quando si è delineata la tendenza a fare commesse di costruzioni di navi in paesi (come il Giappone) praticanti costi inferiori.

A questo obiettivo corrispondeva la legge 4 gennaio 1968, n. 19, che dovrebbe essere sostituita da un nuovo provvedimento valido fino al 1976, in quanto la predetta legge n. 19 è scaduta nella sua validità il 31 dicembre 1971: tale provvedimento è in corso di discussione presso la Camera dei deputati: si tratta del disegno di legge n. 1938.

Un altro obiettivo che si è inteso perseguire è stato quello di facilitare il credito navale agli armatori per la costruzione di navi, attraverso la previsione di un finanziamento da parte della sezione del credito navale dell'IMI, e la concessione di un contributo per ridurre il costo degli interessi (come quello a cui ho fatto innanzi cenno), contributo a carico dello Stato, corrisposto dal Ministero della marina mercantile. Ciò è stato previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e da successive integrazioni, ultima delle quali la legge 30 maggio 1970, n. 379, di cui si prevede ora il rifinanziamento appunto con il disegno di legge n. 1016 al nostro esame.

Una terza forma d'intervento è stata rappresentata dal contributo per lo svecchiamento della flotta attraverso la concessione di premi di demolizione di vecchie navi e la loro sostituzione con nuove costruzioni: a ciò è stato provveduto con la legge 25 maggio 1970, n. 362, di cui viene proposta la proroga della validità con il disegno di legge n. 822, in corso di discussione al Senato.

Con tali interventi è stato possibile sostenere la costruzione di un folto nucleo di navi ed i relativi provvedimenti si sono mostrati di notevole rilievo ai fini della incentivazione delle iniziative armatoriali.

Come si rileva dalla relazione che accompagna il provvedimento in esame, dall'inizio dell'entrata in vigore della precitata legge 9 gennaio 1962, n. 1 — di cui questo disegno di legge n. 1016 sarebbe una integrazione — è stato possibile il finanziamento di 286 operazioni relative a nuove costruzioni, per 3.260.746 tonnellate di stazza lorda e di 99 operazioni per trasformazioni e grandi riparazioni navali, con un finanziamento complessivo di lire 345.319.441.000 e con un investimento globale messo in movimento di 800 miliardi di lire.

Che tutto questo non sia stato sufficiente a mantenere a livello organizzativo, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di

vista qualitativo, la flotta mercantile italiana, è dimostrato dalla constatazione che, mentre la flotta mondiale aumenta di percentuale in stazza e in capacità, la flotta italiana, rispetto a quella degli altri paesi maggiormente industrializzati, è passata dal 7° al 9° posto della graduatoria mondiale.

Di fronte a quest'ultimo dato e se, nel quadro sempre della politica del trasporto marittimo delle merci — che rappresenta oggi uno dei settori meno costosi rispetto agli altri mezzi di trasporto — siamo convinti della necessità di potenziare la nostra flotta per far fronte alle esigenze delle maggiori richieste nonchè di recuperare i posti perduti nella graduatoria mondiale, sarebbe stato necessario un disegno di legge di rifinanziamento del credito agevolato che avesse previsto somme a disposizione di gran lunga superiori a quelle che sono offerte nel disegno di legge al nostro esame.

P A T R I N I . Solo che il Governo non risponde mai a tutte le sollecitazioni fatte a questo riguardo.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Gli ulteriori limiti di impegno annuali sono stati proposti in lire 2.500 milioni per l'anno 1973, lire 3.600 milioni per l'anno 1974 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, per una cifra complessiva di lire 16.500 milioni, se non vado errato.

Rispetto alla data in cui è stato presentato il disegno di legge sono intervenuti fatti nuovi in materia di impostazione, di esame, di approfondimento del bilancio dello Stato e delle possibilità che il bilancio offriva per poter reperire, nella stretta economica che è a tutti nota e che ci è stata anche di recente illustrata dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio; sono intervenute quindi considerazioni nuove che avevano addirittura fatto temere che il Governo rinviasse a tempo indeterminato il suo intervento per il finanziamento del credito navale di cui discutiamo; il che, a mio giudizio, avrebbe determinato gravi ripercussioni non solo sul piano della politica dei trasporti marittimi, per le ragioni che ho illustrato, ma anche nel settore cantieristico, ponendo in forse la continuità delle commesse e quindi l'occupazione del personale che non è nè poco nè scarsamente incidente nell'economia generale del nostro paese, e in modo particolare nell'economia di alcune zone. Una volta tanto non è il depresso Sud che invoca continuità di lavoro anche se un cantiere navale esiste a Castellamare di Stabia; si tratta infatti di un problema che interessa i cantieri di Monfalcone, di Genova, di Trieste.

Abbiamo, quindi, questa situazione, e mentre sarebbe stato auspicabile un investimento di gran lunga maggiore, ci siamo trovati di fronte a una proposta di rifinanziamento che, come è chiaramente illustrato nella relazione al disegno di legge, non è sufficiente nemmeno a coprire le domande che sono giacenti presso la Sezione autonoma del « Credito navale », istituita presso l'IMI. Con il che si ripete una situazione che già era stata lamentata nel passato, quella cioè di provvedere innanzi tutto con notevole ritardo, e poi con mezzi insufficienti. Secondo dati più aggiornati di quelli contenuti nella relazione, ho potuto accertare che le domande di finanziamento pervenute a tutt'oggi alla sezione autonoma del « Credito navale » dell'IMI, e che non sono state ancora assistite da concessione di finanziamenti agevolati, sono 165 per un importo complessivo di oltre 860 miliardi; esse sono relative alla costruzione di naviglio per una stazza lorda di circa cinque milioni di tonnellate, per la precisione 4.870.000.

Detto questo come sufficiente motivazione alla necessità di pervenire al rifinanziamento della legge, sono lieto di poter comunicare di aver constatato il superamento di talune iniziali perplessità, che avevano dato luogo anche alla polemica cui ho fatto riferimento, tra il Ministro del tesoro e il Ministro della marina mercantile. È stato in effetti raggiunto un ragionevole compromesso, nei limiti delle disponibilità e delle possibilità che il bilancio offriva; compromesso che probabilmente l'onorevole Sottosegretario per il tesoro ci illustrerà, credo, attraverso la presentazione di un emendamento che, senza voler fare alcun appunto

al Sottosegretario e cortesissimo amico senatore Colombo, non mi è stato possibile captare dagli uffici del Tesoro; apro in proposito una parentesi, per dire che le reticenze degli uffici ministeriali spesso impediscono a noi parlamentari, soprattutto quando riferiamo sui singoli provvedimenti, di essere sufficientemente documentati. Chiusa la parentesi, credo di aver capito che il Ministero del tesoro proporrebbe uno slittamento del finanziamento previsto di 2.500 milioni per l'esercizio 1973 (dato che siamo alla fine dell'anno, ormai) al 1974, e il conseguente slittamento delle somme previste per il 1974, il 1975 e il 1976.

In ogni caso, nell'auspicio che la situazione economica del paese possa migliorare nell'arco di questi anni, sì da consentire interventi maggiori, la stessa proposta che ci viene dal Governo rappresenta una dimostrazione di buona volontà nel quadro di quel compromesso che ho rammentato, e nello stesso tempo, pur essendo del tutto insufficiente, per lo meno rimette in movimento un meccanismo che si era fermato con grave pregiudizio per la nostra marineria, nel quadro della flotta mondiale, e della nostra attività cantieristica, e con conseguenti negativi riflessi di ordine economico generale.

Del ritardo con il quale la legge provvede alla concessione del contributo sugli interessi ho parlato; alla esiguità degli stanziamenti rispetto alle necessità ho anche brevemente accennato. Devo ora passare ad alcune considerazioni di carattere particolare.

Non sfuggirà agli onorevoli colleghi l'importanza assunta dai trasporti marittimi, anche per le discussioni che si sono svolte al Senato, in relazione alle possibilità di approvvigionamento di fonti di energia necessarie a mantenere lo sviluppo attuale e a realizzare le prospettive di sviluppo futuro nel nostro paese rispetto agli avvenimenti che si sono verificati nel Medio Oriente e alle difficoltà che si sono frapposte — e che si prevede continueranno a frapporsi — al trasporto del petrolio. In modo particolare questa situazione ha determinato la necessità — già avvertita ed in parte avviata a soluzione dopo la crisi di Suez — di fronteggiare l'esigenza dei trasporti nel settore petrolifero con navi di sempre maggiore tonnellaggio. Il senatore Pinna, non più tardi di ieri, ha ricordato la prossima entrata in servizio di due grosse unità per il trasporto di petrolio greggio. Di conseguenza, avvertiamo la necessità di provvedere ad adeguare e potenziare la flotta cisterniera nazionale, in modo da affrontare tempestivamente il trasporto, lo stoccaggio e il deposito del petrolio che sarà ritenuto necessario avere come scorta nel nostro paese, secondo il piano che è all'esame del Governo e di cui abbiamo ascoltato nei giorni scorsi le linee ispiratrici.

Questa particolare necessità ci offre anche l'occasione di considerare l'opportunità di includere nelle costruzioni navali quei mezzi marittimi altamente specializzati che sono indispensabili per l'approvvigionamento petrolifero e che non possono, secondo la concezione tradizionale, identificarsi nel concetto tipico della nave mercantile, ereditato dal passato: mi riferisco in particolare alle navi destinate all'esercizio di attività economiche in mare. Per chiarire ancora meglio, dirò che parlo delle navi per la ricerca scientifica negli oceani, dei pontoni per la trivellazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi, che hanno tutte le caratteristiche — che posso, se richiesto, illustrare — di vere e proprie navi costruite nei cantieri navali e gestite secondo le tecniche della navigazione.

Per questa ragione si rende a mio giudizio necessario provvedere ad integrare la legge n. 1 del 1968 in modo da specificare che il credito navale agevolato viene esteso alla costruzione di quegli strumenti di lavorazione in mare che rientrano nel quadro generale della politica dell'approvvigionamento delle fonti di energia, e che sono quindi necessari e indispensabili anche perchè, essendo ormai in via di esaurimento le risorse petrolifere nel settore della terraferma, ci si orienta sempre più verso la ricerca e il reperimento di tali risorse non solo sul fondo dei mari, ma addirittura negli abissi oceanici. Su questo mi sono permesso di preparare degli emendamenti che presenterò poi alla Presidenza.

Un altro argomento che desidero trattare prima di concludere la mia relazione riguar-

da il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione economica. Nell'esprimersi favorevolmente sul disegno di legge, la 5ª Commissione ha auspicato che la Commissione di merito, cioè la nostra, valuti la possibilità di estendere la gestione del credito navale a soggetti diversi dall'apposita sezione autonoma dell'IMI. Sostanzialmente la Commissione bilancio ritiene che sia opportuno non accentrare l'esercizio del credito esclusivamente in una sezione dell'IMI, per quanto questa possa essere specializzata nel settore, ma che sia invece consigliabile estenderlo a tutti gli istituti di credito abilitati per legge ad effettuare il credito agevolato a medio termine. A questo riguardo mi sono permesso di predisporre un ulteriore emendamento che tenga conto di questa raccomandazione della Commissione bilancio e programmazione, raccomandazione che, tuttavia, ha un fondamento non solo di carattere equitativo, ma anche economico. Infatti, in tutti i casi in cui lo Stato provvede alla concessione di contributi sugli interessi, il tasso su cui viene corrisposto il contributo, che una volta era in misura fissa, viene determinato sulla base del costo della raccolta sul mercato dei mezzi necessari, costo maggiorato di una quota destinata a coprire gli oneri amministrativi e fiscali. Tale tasso è soggetto alle mutevoli condizioni del mercato finanziario per cui, fermo restando il tasso agevolato pagato dall'operatore periodicamente, si deve procedere ad un adeguamento del tasso globale a seconda dell'andamento del mercato. Tale adeguamento viene effettuato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che, in base ai dati forniti dalla Banca d'Italia, dal Ministero del tesoro e dalle altre Amministrazioni competenti, determina il tasso globale da prendersi come base per il finanziamento agevolato. Vengono prese in considerazione le varie componenti del costo della raccolta di denaro da parte degli istituti di credito abilitati.

Se il Comitato si trova in presenza di una pluralità di istituti che possono concedere finanziamenti agevolati nell'ambito di uno specifico settore previsto dalla legge, effettua una media dei vari costi della raccolta di denaro stabilendo il relativo tasso globale o tasso base al quale dovrà poi essere rapportato il contributo sugli interessi riconosciuto dallo Stato.

Nel caso della legge sopra citata, è previsto che le operazioni di finanziamento possono essere effettuate solamente dalla sezione del Credito navale dell'IMI. Il tasso globale, che attualmente è del 9,35 per cento, è determinato sulla base del costo della raccolta di denaro che viene indicato dall'IMI, abilitato senza concorrenti ad esercitare il credito navale. Quindi lo Stato concede un contributo sugli interessi rapportato al tasso base fissato nella misura del 9,35 per cento, in relazione alla media già indicata. Se noi ammettiamo all'esercizio del credito navale anche gli altri istituti abilitati al credito a medio termine, il contributo dello Stato sarebbe pari alla differenza tra il 9 per cento, che è il tasso globale attualmente stabilito per le altre specie di credito agevolato, e il 5 per cento, che è a carico del richiedente, invece del 4,35 per cento la quota di interessi a carico dello Stato sarebbe del 4 per cento, con un vantaggio per il Tesoro dello 0,35 per cento che, rapportato all'entità delle somme impiegate, non è da trascurare affatto.

Concludo, onorevoli colleghi, ringraziando il signor Presidente che ha riposto in me fiducia, pur nella mia incompetenza della materia, affidandomi la relazione, su questo disegno di legge, fiducia che mi sono sforzato di non tradire, e ringrazio tutti dell'attenzione posta nell'ascoltarmi, fidando che alla ripresa del dibattito sia possibile, acquisiti ulteriori elementi di giudizio, procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge che, se varato entro il 31 dicembre prossimo anche dall'altro ramo del Parlamento, consentirà, dal 1° gennaio 1974, di mettere in movimento il settore delle costruzioni navali, eliminando incertezze e dando alle categorie pubbliche e private un ragionevole affidamento che non vi è volontà di ignorare e di accantonare problemi, ma vi è la volontà, anche nel quadro degli impegni scaturenti dal programma economico nazionale, di portare la flotta mercantile italiana al livello delle sue

tradizioni e alle caratteristiche non solo quantitative, ma qualitative che la tecnologia e le necessità moderne impongono ad uno Stato progredito.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Ricci per l'ampia e chiara relazione da lui svolta. Desidero informare i colleghi della Commissione che il ministro Pieraccini, da noi sollecitato, ha assicurato che alla prossima riunione della Commissione sarà presente per svolgere l'esposizione che gli è stata richiesta. A questo punto, prima di rinviare la discussione del disegno di legge, do la parola all'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

C O L O M B O R E N A T O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei soltanto un chiarimento, per il quale mi rivolgo innanzi tutto al presidente. Ho ascoltato con estrema attenzione la bella relazione del senatore Ricci e gli sono grato personalmente. Il punto sul quale desidero chiarimenti per potermi preparare a rispondere è quello relativo all'estensione dell'esercizio del credito navale ad altri istituti di credito oltrechè all'IMI. Siccome mi risulta che è giacente un disegno di legge di iniziativa parlamentare tendente ad introdurre la stessa estensione che io vedo iscritto in sede referente, gradirei conoscere, a questo punto, quale sarà la procedura, cioè se noi potremmo esaminare l'emendamento preannunciato in materia dal senatore Ricci, o se si dovrà procedere a un abbinamento con il predetto disegno di legge, nel qual caso non so quale dovrebbe essere la procedura, dato che il disegno di legge al nostro esame è in sede deliberante e l'altro in sede referente.

P A Z I E N Z A . Senza entrare nel merito, dopo le richieste di chiarimenti avanzate dal Sottosegretario, mi sembrerebbe un po' attaccare il carro avanti ai buoi, per il semplice motivo che io ritenevo che questo dibattito dovesse essere rinviato dopo lo svolgimento della relazione (evidentemente la Commissione ha stabilito diversamente in mia assenza), per poi sentire se vi sono dei contrasti programmatici in seno al Governo: il Ministro del tesoro la pensa in una maniera, quello della marina mercantile in una altra...

P R E S I D E N T E . Vedremo poi se si verificheranno questi contrasti.

P A Z I E N Z A . Comunque non si dovrebbe continuare oltre questa discussione.

P R E S I D E N T E . E infatti non la continuiamo.

P A Z I E N Z A . Quindi nemmeno la richiesta di chiarimenti, secondo me, trova giustificazione.

P R E S I D E N T E . È puramente procedurale, non è di merito.

P A Z I E N Z A . Volevo chiedere, per esempio, se non era il caso, oltre alla presenza del Ministro della marina mercantile, di avere anche quella del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . C'è il Sottosegretario che rappresenta il Governo.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* In merito alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario mi sembra di poter dire che non ci siano contrasti. Se un disegno di legge è in sede referente non lo possiamo abbinare a quello in sede deliberante e viceversa. Però con l'emendamento accettiamo lo spirito di quel disegno di legge.

C O L O M B O R E N A T O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non posso pronunciarmi su questo. È una questione di procedura.

P R E S I D E N T E . Io penso che sarebbe opportuno approfondire questo problema rinviandone comunque la soluzione alla prossima riunione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Concessione di una indennità "una tantum" in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e successive modificazioni » (565)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno dilegge: « Concessione di un'indennità " una tantum " in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e successive modificazioni.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Il provvedimento in esame tende a modernizzare, sotto un certo aspetto, e a liquidare, sotto un altro aspetto, un privilegio che risale al 1880. Infatti l'8 luglio del 1883, con legge n. 1496, venne stabilito quanto segue: « Articolo 1. — È autorizzata la spesa di annue lire 700, da inserirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno in un capitolo intitolato: « Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848-1849 delle provincie napoletane e siciliane.

Questa somma sarà destinata per tre quarte parti (è scritto così) a favore dei danneggiati politici delle province napoletane, e per un quarto a favore di quelle delle province siciliane ».

Contemporaneamente, all'articolo 2 viene autorizzata un'ulteriore spesa di 100 lire a favore dei danneggiati politici del 1848-49 delle provincie siciliane.

All'articolo 4 poi si stabilì che il diritto al compenso per i danni sofferti « può anche esercitarsi dagli ascendenti, dalle vedove, dai figli e discendenti dei danneggiati.

P R E S I D E N T E . Senza limiti?

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Senza limiti. Così fu introdotto il privilegio per cui, nel 1973, a 125 anni di distanza dai saccheggi del 15 maggio 1848 e dai saccheggi ed incendi del settembre 1848 di Messina e poi ancora del 1849, vi sono dei cittadini italiani che ritirano mensilmente somme, sia pur non rilevanti, mediante assegno vitalizio dello Stato, perchè i loro antenati furono danneggiati. C'è di più: la legge del 1883 aveva naturalmente un termine; ma questo termine venne prorogato con una legge del 1901 nella quale era detto all'articolo 1: « Fermi restando tutti gli assegni fatti fino a oggi ai danneggiati politici delle province napoletane e siciliane sono restituiti in tempo tutti coloro le cui domande... eccetera ». Articolo 2. — Il termine stabilito dagli articoli 7 ed 8 della legge del 1883 è prorogato di un decennio, però limitato in lire 800 annue, eccetera ».

Perciò dal 1901 siamo andati al 1911; a tutto il 1911 è stata data facoltà ai discendenti, di presentare domanda. Non solo, ma è poi successo che, scaduto questo nuovo termine, vi fu un'ulteriore proroga che venne stabilita con legge n. 850, al cui articolo 1 si leggeva che « il termine stabilito dalla legge 7 luglio 1901 n. 308 » è prorogato di un quindicennio ».

E siamo arrivati così al 1926.

Fino al 1926 si è data facoltà agli aventi diritto di fruire di questi assegni. La legge del 1883 stabilì anche i criteri con i quali dovevano essere accertati tali diritti, e stabilì, all'articolo 3, che la concessione delle assegnazioni vitalizie, delle indennità e dei sussidi sarebbe stata fatta per decreto reale in seguito al giudizio di speciali Commissioni composte di membri del Parlamento, di magistrati e di funzionari dello Stato da nominarsi da parte del Governo, uno per le provincie napoletane e uno per le provincie siciliane. Credo che interesserà i colleghi sapere che questa Commissione, che venne istituita con la legge 8 luglio 1883 funzionò fino al 1969, quando, in seguito — dice la relazione — ad un parere del Consiglio di Stato, la Commissione interparlamentare ha cessato la sua attività, e a decorrere dal 1° gennaio 1969 gli assegni in parola sono passati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Poichè gli assegni vitalizi in questione sono ormai largamente svalutati rispetto al loro valore iniziale, da parte di coloro che beneficiano di questa legge sono state avanzate pressanti richieste di adeguamento del-

l'assegno vitalizio, stante l'aumento del costo della vita. Se si pensa però che le rendite — e questa è una grossa, annosa, vecchia questione — degli invalidi del lavoro, in caso di morte, non vengono trasferite alle mogli o ai figli; se si pensa che ci sono milioni e milioni di lavoratori che vivono con il minimo della pensione INPS, e, per contro, che i pronipoti di coloro che ebbero saccheggiata la casa o che subirono violenze nel 1848-1849 — i quali pronipoti, tra l'altro, non c'entrano affatto con questi eventi verificatisi in epoca lontana — continuano a fruire di questi assegni, dobbiamo constatare che la discriminazione è palese.

Quindi la proposta fatta con questo disegno di legge, di liquidare cioè le partite concedendo un assegno *una tantum* ai beneficiari, chiude senz'altro questo capitolo di elargizioni, ma fa meditare attentamente, anche perchè l'onere complessivo non è indifferente: si tratta di 200 milioni di lire. La legge all'articolo 4 recita: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 ». Però nella relazione si aggiunge che alla copertura finanziaria dell'onere di cui sopra si provvederà, in concreto, utilizzando quote dell'accantonamento concernente il potenziamento del servizio geologico nazionale, e noi tutti sappiamo in quale situazione si trova il servizio geologico nazionale, a cui non mi sembra il caso di sottrarre 200 milioni per darli a questi pronipoti.

In conclusione, il mio parere è decisamente contrario al contenuto del disegno di legge.

Propongo quindi di limitare il disegno di legge all'articolo 1, che recita: « La legge 8 luglio 1883, n. 1496, e le successive modificazioni concernenti assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e del 1849 delle provincie napoletane e siciliane sono abolite ».

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Cipellini per la sua esposizione, e dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei esprimere il mio pensiero su questo disegno di legge, che mi sembra anacronistico ed assurdo se si pensa a tutto quello che è avvenuto in Italia dal 1849 in poi, per cui credo che tutti i cittadini italiani abbiano avuto gravi danni per motivi di ordine politico o per eventi bellici. Basterebbe infatti ricordare l'ultima guerra, che ha attraversato il paese dalla Sicilia fino al Piemonte e al Veneto, per rilevare che i danni subìti da cittadini italiani sono enormemente superiori a quelli che subirono i cittadini siciliani e napoletani nel 1848. Istintivamente sono portato ad accettare il suggerimento del relatore. In ogni caso, non sono favorevole a concedere somme *una tantum*, nè alla elevazione di sussidi o di indennità; l'unico correttivo che potrebbe forse essere attuato e di lasciare inalterate le attuali somme per un periodo di tempo che non sia superiore ai due o tre anni.

P A Z I E N Z A . Il caso vuole che questa mattina, ignorando che in Commissione oggi si sarebbe discusso questo disegno di legge, io abbia presentato un'interrogazione al Governo chiedendo quale fosse il suo intendimento in ordine a queste indennità. Mi è stato infatti prospettato il caso di un signor Bruni di Matera il quale, in possesso di un regolare rescritto che riconosceva a lui e ai suoi discendenti per le due generazioni successive la corresponsione di un importo annuo di 540 lire, le lascia giacenti, costringendo il Ministero del tesoro a ripetuti inviti a riscuotere queste somme, con conseguenti spese per gli stampati, la notifica, eccetera.

Sono d'accordo su quanto ha detto il relatore, e anche, in linea di massima, su quanto ha detto il Presidente, ma ho delle perplessità di carattere giuridico derivanti dal fatto che ci troviamo di fronte a diritti acquisiti. La parte della relazione ministeriale che assolutamente non mi convince, a prescindere dalla discussione preliminare sulla possibilità o meno di abolire o sostituire l'indennità, è proprio quella che riguarda il merito, quando non ci informa in maniera adeguata, limitandosi a dire: « dopo una accurata istruttoria sul numero degli assegni attualmente in pagamento ». Io chiedo di sapere quali e quanti siano questi assegni di pagamento divisi in due fasce riferite, rispettivamente,

agli assegni di minore importo, per i quali si propone l'attribuzione di una indennità *una tantum* di ammontare pari a 30 annualità ed agli assegni di importo maggiore, per i quali si propone un'indennità pari a 15 annualità.

In base all'esame delle tabelle che il Ministero ci potrà fornire divise in fascie approssimative (ad esempio, 100 persone che riscuotono tale somma, e così via) si potrebbe arrivare ad un'opera di giustizia, approvando una legge in cui venga rispettato il principio della capitalizzazione, anche se decurtato. Non è detto che debba essere puramente capitalizzata la rendita e si può arrivare ad una diminuzione di costi ed a risparmi notevoli. Anche io sono spaventato per la sottrazione della somma di 200.000.000 di lire ad un capitolo di spesa di riconosciuta utilità, per soddisfare esigenze ormai esclusivamente di carattere giuridico. Siamo a distanza di molte generazioni: sono passati 125 anni; si impone una « conta ». È questa la mia richiesta all'onorevole Presidente, perchè la trasmetta al Governo: rinviare questa discussione ed avere per la prossima seduta un elenco il più particolareggiato possibile, pur rendendomi conto delle difficoltà cui andrà incontro il Ministero nel compilare l'elenco degli aventi diritto alle indennità, suddivisa in scaglioni.

Z U G N O . Non avevo alcuna intenzione d'intervenire su questo provvedimento, in quanto lo vedevo con simpatia, perchè è una vergogna che continui dopo 125 anni un risarcimento verso generazioni che non hanno niente a che fare con i danni che sono stati subìti in tempi così lontani. È stata la conclusione del collega Cipellini, un po' influenzato anche dal prelievo di quei 200 milioni da un fondo destinato al potenziamento del servizio geologico nazionale, che mi ha indotto a intervenire.

In sostanza, con questo provvedimento, al di là di tutte le considerazioni sulle ragioni abnormi, veramente assurde, che hanno portato a mantenere fino al 1926 la concessione di questi assegni, si tratta di regolare pensioni straordinarie concesse con decreti reali, non quindi con decreti ministeriali, che gravano sulla spesa straordinaria, mentre tutte le pensioni fanno carico a capitoli del bilancio ordinari: è una spesa legata ad una specie di « inerzia storica ».

Si tratta di pensioni regolarmente concesse fino al 1926 in quanto dopo questa data, nessuna pensione è stata più concessa, pur se la Commissione ha continuato a sussistere fino al 1969, quindi con aggravio di pesa e di costi. Naturalmente, essendo trascorsi dal 1926 quasi cinquant'anni, credo che coloro i quali godono queste pensioni siano veramente ridotti ad un numero limitatissimo. Nella relazione al provvedimento si parla di 350 unità in tutta Italia.

Certo, è assurdo che manteniamo in vita queste pensioni, anche perchè questa gente ha l'impressione di essere defraudata di qualcosa se non viene adeguata la sua pensione a quello che è l'attuale costo della vita, ed all'aumento che hanno avuto le altre pensioni. E poi per le ragioni per le quali le pensioni stesse sono state concesse. Però diventa anche un assurdo per uno Stato di diritto, immaginare di spazzare via con un colpo di spugna, queste concessioni, senza dare una contropartita: credo che ciò sarebbe anticostituzionale; sarebbe un'espropriazione senza un compenso corrispettivo.

Noi abbiamo un'altra strada: stabilire delle indennità *una tantum* di minor portata: per esempio, si potrebbe fare in modo che la fascia delle assegnazioni vitalizie anzichè fino a lire 10.000 arrivi fino a lire 100.000. Indubbiamente una certa discrezionalità il Parlamento ce l'ha; però di fronte ad un diritto acquisito non è possibile fare piazza pulita e, volendolo abolire, bisogna in qualche modo compensarlo.

Mi spiace non essere d'accordo con la proposta del collega Cipellini, che indubbiamente sotto l'aspetto morale ha tutta la nostra piena adesione e tutta la giustificazione più piena, ma sotto l'aspetto giuridico di uno Stato civile, democratico, di diritto, ripeto, non è lecito accettare soltanto l'articolo 1 del provvedimento: dobbiamo accettare anche gli articoli 2, 3 e 4, però ridimensionando il tutto, in maniera che si possa arrivare ad una spesa globale di 50 milioni, 100 milioni al massimo. Inoltre, se non riteniamo di incidere sul capitolo n. 3523, come previsto

nell'articolo 4, si può vedere di fare riferimento a qualche altro capitolo.

A S S I R E L L I . Signor Presidente, il provvedimento che abbiamo in esame mi sembra del tutto anacronistico. A 125 anni di distanza credo che non vi sia nessuno che possa lamentare danni subiti dai progenitori. Sono d'accordo con la linea esposta dal relatore, senatore Cipellini. Il collega Zugno, viceversa, ha prospettato l'eventualità, sul piano della legittimità, che il provvedimento possa essere impugnato per i diritti che i beneficiari vantano e che ritengono acquisiti. Desidererei sapere se sul piano della legittimità siamo autorizzati in questo momento a decidere oppure si corre il rischio, una volta approvato il provvedimento, che la nostra decisione possa essere impugnata. In quest'ultima ipotesi il provvedimento tornerebbe in discussione. Suggerirei, quindi, di rinviare il provvedimento, per studiarne sul piano giuridico la legittimità.

M A R A N G O N I . Anche la mia parte politica è d'accordo con quanto proposto dal relatore, perchè riteniamo anacronistica questa concessione. Ad ogni modo, mi sembra legittima la preoccupazione del collega Assirelli che, cioè, soppressi questi benefici, potrebbe essere chiesto, dopo qualche tempo, il risarcimento del danno. Sarei pertanto dell'avviso di rinviare l'esame del disegno di legge per studiarne gli aspetti giuridici.

Ritengo, comunque, che noi potremmo quantificare la liquidazione: vedere quanto percepiscono i beneficiari in un anno, moltiplicare per dodici e liquidare tutta in una volta la pendenza. Non credo si possa andare più in là. Se la sospensione o il rinvio di una settimana ci consente di trovare una strada per chiudere la questione mi sembra opportuno rinviare. Ed è per questi motivi che sono d'accordo con la proposta del relatore.

P I N N A . Leggi anacronistiche come quelle di cui discutiamo comportano tra l'altro, oneri non giustificati.

In diverse occasioni noi chiedemmo al Governo di volere esaminare la possibilità di una revisione generale di questa legislazione, destinando i relativi stanziamenti alla copertura di spese di investimento. Credo che questa necessità si avverta e si avvertirà sempre di più nel corso dell'anno. Dico questo perchè lo Stato democratico non può attardarsi su tali provvedimenti di fronte alla realtà che viviamo.

Sappiamo la storia di queste vicende, legate talvolta ai « diritti perpetui esclusivi di pesca », e conosciamo anche quella relativa alla corresponsione di indennità che, partendo da re Ferdinando o da Carlo Alberto, si sono poi purtroppo dispiegate come un lungo cordone ombelicale fino a trasferirsi ai nostri giorni. Condivido quindi perfettamente quanto ha detto il relatore e ha sottolineato il collega Assirelli, perchè mi sembra pertinente con una certa logica politica e giuridica nello Stato di diritto. Sono quindi dell'opinione che si debba sospendere la discussione, e, cogliendo questa occasione, rivolgo preghiera al rappresentante del Ministero del tesoro perchè non venga fornito alla Commissione solo l'elenco nominativo dei beneficiari di questo disegno di legge ma anche un elenco generale di tutti i vitalizi attualmente goduti, per acclararne l'importo complessivo e conoscere chi si nasconde dietro questo ginepraio di benefici.

Z U G N O . Vorrei fare una proposta, in relazione all'affermazione, già da me fatta, che possiamo ridimensionare questo provvedimento, ma non lo possiamo limitare al solo articolo 1: applicare cioè un coefficiente 15 sulle annualità godute da tutti i pensionai. In questo modo l'importo si ridurrebbe a 50 milioni, e forse anche a meno, e rimarrebbe salva anche la legittimità del provvedimenti, in quanto stabiliremmo una contropartita alla revoca della pensione.

S E G N A N A . Senza entrare nel merito della questione, ritengo che possono nascere delle perplessità per le osservazioni fatte dal senatore Zugno, anche se credo che, a distanza di tanto tempo, su un piano strettamente giuridico il mantenimento di questi diritti possa forse non essere molto sostenibile. Comunque, di fronte alle perplessità scaturenti dalla proposta fatta dal relatore, mi permetto di suggerire che l'emendamen-

to soppressivo avanzato dal relatore sia sottoposto al parere di una Commissione forse più competente in questa materia, quale la Commissione giustizia o quella affari costituzionali, in maniera che possa essere emesso un parere in ordine alle conseguenze dell'abolizione di questi cosiddetti diritti acquisiti e si possa poi procedere tranquillamente all'individuazione di una formula che chiuda definitivamente questo problema.

P A T R I N I . La legge ha un suo aspetto positivo, che è quello di concludere finalmente vicende di questo genere. L'osservazione del collega Zugno, a mio giudizio, ha una certa pertinenza, anche se mi lascia dei dubbi. Sono cioè del parere che sarebbe bene sentire in merito la Commissione affari costituzionali, anche se penso che le leggi del 1883 e successive, se sottoposto da un cittadino qualsiasi a giudizio di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale, sarebbero giudicate incostituzionali, perchè creano un prilvelgio per alcuni cittadini nei confronti degli altri. E mi spiego con un esempio. Per le pensioni di guerra poteva godere della reversibilità della pensione, oltre che la moglie o il coniuge, solamente la figlia nubile invalida; ad un certo momento lo Stato ha fatto giustizia ed ha incluso anche il figlio celibe invalido. Ora è fuori di dubbio che gli eredi dei danneggiati da eventi di oltre un secolo fa godono di un privilegio innaturale rispetto a tutti gli altri, anche se derivante da un diritto acquisito. Certamente il testo governativo, che considera un moltiplicatore 30 per i valori piccoli e 15 per i valori maggiori, mi sembra esagerato, perchè gli ultimi che legalmente potevano invocare il diritto a continuare a percepire questi indennizzi sono, a mio avviso, i discendenti in vita nel 1926. C'è però da rilevare il quesito già sollevato da parecchi colleghi, di chiederci cioè se siamo giuridicamente a posto fermandoci al solo articolo 1.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Non ho difficoltà ad un breve rinvio dell'esame del disegno di legge, con la preghiera rivolta al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione l'elenco nominativo comprendente le date di nascita dei circa 350 cittadini italiani che godono di questo privilegio.

In ordine all'eccezione di incostituzionalità, vorrei far rilevare che quest'eccezione è già stata rilevata dal Governo, perchè l'articolo 1 di questo disegno di legge dice: «La legge 8 luglio 1883, n. 1496 e quelle successive sono abrogate ». Viene, cioè, introdotto il principio dell'abrogazione. Si dice poi: poichè vengono abrogate queste leggi si può risolvere il problema erogando delle somme *una tantum.*

A proposito delle annualità, i colleghi Pazienza, Zugno e Segnana hanno suggerito di ridurne il numero, abbreviando quindi i tempi. Quest'aspetto sarà esaminato quando riprenderemo la discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana propone che sia chiesto il parere della Commissione affari costituzionali. Vi è, però, un emendamento del senatore Zugno che secondo me taglia, per così dire, la testa al toro. Con quest'emendamento, infatti, si propone di corrispondere un'indennità definitiva, in un'unica soluzione, pari a quindici annualità della pensione goduta al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non avremmo, quindi, nemmeno bisogno di chiedere il parere della Commissione affari costituzionali. Proporrei, pertanto, di accettare l'emendamento del senatore Zugno e chiudere questa partita. Si tratta, in fondo, di indennità di pochissimi migliaia di lire.

R I C C I . Bisognerebbe, però, indicare la copertura finanziaria.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, sulla base dell'emendamento del senatore Zugno si può accertare l'onere e, quindi, reperire la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è comunque rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO